

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

(Provincia di Trento)



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 06 di data 18.02.2016, modificato con deliberazione n. 28 del 12.10.2017 e n. 33 del 30.12.2019 e successivamente rettificato con deliberazione n. 12 del 18.06.2020 e n. 4 del 21.01.2025.

IL SINDACO
- Gianni Carotta -

LA SEGRETARIA COMUNALE
- dott.ssa Martina Magnano -

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E RELATIVE DISPOSIZIONI

ART. 1

Oggetto del presente Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti degli usi civici nei beni demaniali delle Frazioni di Ronzo e di Chienis nel comune di Ronzo-Chienis, nel proseguo definite utilità, nello spirito di cui alla legge 20.11.2017, n. 168.

ART. 2

Individuazione della collettività titolare del possesso e dei beni soggetti al diritto di uso civico.

Sono beni di uso civico quelli risultanti dal *Decreto originario di assegnazione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici: per la Frazione di Ronzo (prot. 1105/38); per la Frazione di Chienis (prot. 1106/38)*, ed intavolati al Libro Fondiario al nome della Frazione di Ronzo e alla Frazione di Chienis nel Comune di Pannone.

La consistenza originaria dei beni è stata modificata con i provvedimenti seguenti:

- *Decreto ministeriale 13 novembre 1939-XVIII che autorizza la vendita di terre di uso civico*, in Bollettino degli usi civici, 1939, , 5061;
- *Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 4 dicembre 1956 che autorizza l'alienazione di terreno di uso civico*, in Bollettino degli usi civici, 1956, II, 246;
- *Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 27 novembre 1956 che autorizza l'alienazione di terreno di uso civico*, in Bollettino degli usi civici, 1956, II, 247;
- *Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 12 giugno 1959 che autorizza l'alienazione di terreno di uso civico*; in Bollettino degli usi civici, 1959, I, 311.
- singoli atti di sospensione, estinzione, apposizione del vincolo.

ART. 3

Obiettivi generali della gestione patrimoniale del demanio civico:

Sono obiettivi generali della gestione patrimoniale:

- a) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio civico;
- b) la stabilità dell'insediamento umano nel territorio comunale;
- c) la coesione sociale della collettività titolare del patrimonio civico come base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale;
- d) a protezione dell'ambiente per garantire un habitat vivo e vitale necessario alla collettività nel quale essa vive ed agisce;
- e) la massimizzazione delle utilità delle famiglie consociate nell'ente collettivo;
- f) la valorizzazione del patrimonio civico finalizzata anche ad ottenere risorse monetarie per acquistare beni o garantire servizi di prima necessità alle persone, alle famiglie, oppure realizzare opere essenziali alla collettività locale;
- g) il supporto integrativo alle economie familiari delle Frazioni, come storicamente affermatosi;
- h) la valorizzazione delle aree specialistiche sportive e degli spazi identitarie e delle strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale;
- i) i corpi idrici sui quali i residenti delle frazioni esercitano il diritto di uso civico.

ART. 4

Gestione patrimoniale dei beni di uso civico

La gestione dei beni di uso civico è improntata alla distinzione tra l'Amministrazione, cui compete la gestione che deve ispirarsi alla "diligenza del buon padre di famiglia" e la Collettività, cui compete la titolarità dei beni di uso civico.

Ai fini del presente Regolamento il Sindaco assume le funzioni di Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis e di Amministratore dei beni frazionali di uso civico della Frazione di Ronzo e della Frazione di Chienis.

E' da intendersi come utente frazionale di Ronzo o di Chienis il cittadino residente nei rispettivi territori catastali.

In occasione della seduta annuale della Consulta comunale delle proprietà collettive e frazionali il Sindaco, quale amministratore dei beni frazionali di uso civico, depositerà ed illustrerà il conto consuntivo e il bilancio

di previsione dei beni di uso civico distinti per ogni singola frazione.

L'attuazione di attività e iniziative di interesse comunale o frazionale si potrà attuare previa intesa con il Comune al fine di porre in essere interventi concertati in coerenza con gli strumenti di programmazione comunali.

ART. 5

Diritti di uso civico e doveri dei censiti

1. L'esercizio dei diritti spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione di Ronzo o di Chienis

2. I diritti di uso civico, nei limiti della disponibilità delle singole risorse e nel rispetto delle regole appropriate e legittime, approvate e riconosciute da tutti, sono:

- a) accesso alle terre di collettivo godimento (c.d. demanio civico);
- b) prelievo o uso di particolari risorse comprese nel demanio civico.

3. I doveri dei censiti sono:

- a) garantire l'applicazione del principio della sostenibilità del demanio civico, come capacità di mantenerne la produttività primaria e l'efficienza eco-sistemica;
- b) garantire le condizioni di equo accesso al potenziale di risorse presente nel demanio civico ad ogni generazione;
- c) evitare le alterazioni al patrimonio civico che economicamente si rivelino in grado di impedire un ritorno allo stato iniziale;
- d) conservare le opportunità di scelta alle generazioni future.

4. Agli effetti del presente Regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda anagrafica del Comune di Ronzo-Chienis. 5. Al fine del conseguimento degli obiettivi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento:

- a) ogni nucleo familiare che abbia goduto nell'anno solare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo potrà svolgere un servizio di volontariato per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 11 - Punto B.3 - comma 3 del presente regolamento.
- b) sono ammessi servizi di volontariato da svolgersi in forma unitaria, associativa o consorziale.

ART.6

Contributo per l'esercizio dei diritti

L'esercizio dei diritti di uso civico ed il godimento dei beni di collettivo godimento sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui i proventi dei beni non siano sufficienti alla copertura degli oneri relativi alla tutela, la conservazione, la gestione, i tributi, potranno essere richiesti corrispettivi per l'esercizio dei diritti consentiti.

ART. 7

Violazioni e sanzioni.

Incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento sono gli Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il custode forestale e i funzionari comunali allo scopo incaricati. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano la sospensione del diritto o la decadenza dell'assegnazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve specifiche sanzioni in relazione alle singole utilità previste dal presente regolamento e nel rispetto dell'art. 11 della Legge 689/81.

ART. 8

Costituzione della Consulta comunale della proprietà collettiva frazionale

1. Per favorire la partecipazione della popolazione è costituita la Consulta comunale della proprietà collettiva frazionale.

2. La Consulta ha compiti:

- a) di custodire la memoria del patrimonio civico, quale deposito di esperienze delle tecniche di fruizione delle risorse collettive, mediante le quali sono regolati i rapporti fra la collettività locale e il proprio demanio civico, e delle tecniche di controllo territoriale, che fissano i rapporti dei consociati nell'ente collettivo fra di loro e che rendono conto del dominio più o meno esteso del demanio civico;
- b) di essere centro di attenzione e di valutazione dei processi di gestione e di fruizione dei beni collettivi nel più generale sistema evolutivo economia/ambiente;
- c) la Consulta è organo consultivo obbligatorio che esprime pareri non vincolanti rispetto agli atti che verranno assunti dall'Amministrazione comunale competente alla amministrazione-gestione dei beni di uso civico, formula proposte in merito agli obiettivi generali, così come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. La Consulta è composta dagli intestatari della rispettiva scheda anagrafica di famiglia risultanti all'anagrafe del comune di Ronzo Chienis.

Alla consulta può partecipare, con diritto di voto, anche un soggetto diverso dall'Intestatario della scheda anagrafica, purché facente parte del medesimo nucleo familiare, e previa esibizione di apposita delega che dovrà essere consegnata al segretario verbalizzante o al soggetto individuato per la registrazione dei partecipanti.

4. La Consulta si riunisce, di norma, in seduta ordinaria annua in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione nelle tempistiche congrue, da parte del Comune, all'approvazione del proprio bilancio di previsione. Analoga procedura di convocazione verrà seguita in merito alla presentazione del rendiconto consultivo cui è tenuto rispondere l'Amministrazione comunale.

La Consulta si riunisce sotto la presidenza di un componente eletto dall'assemblea e con l'assistenza di un segretario verbalizzante nominato dal presidente. L'ora della riunione è resa nota almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione riporta l'ora, la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Nelle varie ed eventuali dell'ordine del giorno potranno essere inserite proposte che pervengano, da parte di cittadini maggiorenni residenti, almeno un giorno prima della data dell'avviso di convocazione. La proposta dovrà essere esplicitata in sede di Consulta dal proponente stesso. In caso di sua assenza la proposta non viene trattata.

L'avviso così redatto è pubblicato all'albo telematico del Comune, all'albo comunale, sulle bacheche, nonché affisso negli esercizi pubblici e commerciali del Comune di Ronzo-Chienis.

5. Ciascun intestatario di scheda anagrafica potrà votare sull'argomento posto all'ordine del giorno riferito alla frazione di appartenenza.

Al fine di una valutazione complessiva gestionale che investa ambedue le frazioni, è ammessa la votazione unitaria dei convenuti alla riunione.

La seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti titolari del diritto di uso civico.

6. La consulta può essere convocata in seduta straordinaria dal Sindaco, quale Amministratore dei beni di uso civico, qualora l'argomento da sottoporre abbia carattere di straordinarietà o d'urgenza, o qualora la richiesta pervenga da almeno tre aventi diritto di voto.

Non oltre 15 giorni dalla data di deposito della richiesta avanzata dagli aventi diritto, il Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesindaco, convoca l'assemblea la cui seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti titolari del diritto di uso civico.

7. Alla seduta partecipa il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis in qualità di Amministratore dei beni frazionali di uso civico.

8. Al fine di valorizzare la coesione sociale della collettività titolare del patrimonio di uso civico la seduta è pubblica.

PARTE SECONDA REGOLAMENTAZIONE DELLE DIVERSE UTILITA' DERIVANTI DAI BENI DI USO CIVICO

ART. 9

Utilizzo dei beni

Garantito ed eventualmente soddisfatto l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari sui beni di uso civico delle rispettive Frazioni è ammesso, in condizioni di reciprocità, l'utilizzo dei beni fra i rispettivi utenti a prescindere dalla titolarità e dal suo esercizio. Tale condizione è ammessa al fine di garantire la conservazione e la gestione del patrimonio di uso civico.

ART. 10

Utilità da terreni agricoli

A. Orti familiari

A1. Descrizione del diritto

Ogni nucleo familiare, il cui capo sia residente e che non abbia il possesso di terre coltivabili nel comune di Ronzo Chienis, può far richiesta di concessione a titolo gratuito di un piccolo appezzamento di terreno per la produzione di ortaggi limitatamente per il consumo familiare.

A2. Dimensione del diritto

L'estensione della superficie coltivabile è di mq 200 circa.

La durata della concessione è di cinque anni. La concessione decade comunque alla data in cui il concessionario comunica il trasferimento della residenza in altro Comune.

A3. Procedura

L'elenco delle superfici disponibili è reso noto con provvedimento del sindaco ed esposto all'albo pretorio del Comune. L'interessato dovrà presentare domanda diretta al Sindaco entro i termini indicati nell'avviso.

B. Aree agricole

B1. Descrizione del diritto

Al fine di contribuire allo sviluppo economico del territorio comunale, al rafforzamento delle strutture locali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed al raggiungimento degli obiettivi delle collettività frazionali descritti all'art. 3, possono essere date in concessione ai titolari dei nuclei familiari residenti nel Comune, per la produzione di prodotti orticoli, porzioni (dette "part") aventi vocazione a coltivazione agraria con il vincolo di destinazione d'uso, nel rispetto della destinazione del terreno. La coltivazione deve seguire esclusivamente metodi biologici/biodinamici o integrati.

Sui terreni destinati a coltivazione agraria sono vietati utilizzi non conformi quali a titolo esemplificativo: depositi di qualsiasi tipo, costruzioni ecc.

B2 Dimensione del diritto

Su proposta del Sindaco/Amministratore del demanio civico, la Giunta Comunale approva la suddivisione delle "part".

Il terreno viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. E' fatto obbligo di coltivazione secondo la normale pratica e tecnica agricola, ivi compresa la rotazione e la messa a riposo coltivata, che preveda comunque lo sfalcio annuale.

Il concessionario dovrà mantenere i confini ed esercitarne tutte le servitù attive, provvedendo se del caso alla manutenzione e ricostruzione dei muri di sostegno, all'estirpazione di piante infestanti, al taglio di cespugli che compromettano la destinazione agraria del terreno.

Nelle zone servite da impianto di irrigazione il concessionario è obbligato a rispettare la regolamentazione e le prescrizioni di carattere generale imposte dal gestore dell'impianto, ed a corrispondere gli oneri per quanto di competenza, in base alle tariffe stabilite dal gestore medesimo.

Il concessionario che coltiva con il metodo integrato, durante le operazioni di trattamento con anticrittogamici o concimi deve adoperare tutte le cautele atte ad evitare l'infiltrazioni e derive nei terreni confinanti.

La durata della concessione è determinata in anni 7 (sette). In caso di perdita del titolo da parte del richiedente, la porzione rimarrà in carico al nucleo familiare originario del medesimo, che sarà tenuto alla osservanza di tutte le norme del presente disciplinare, salva rinuncia della concessione.

Le "part" non possono essere subaffittate o cedute a qualsiasi titolo a persone estranee al nucleo familiare, anche se parente di qualsiasi grado.

È consentita agli assegnatari la facoltà di scambiarsi la "part", previa comunicazione al Sindaco/Amministratore.

B3 Procedura

Su proposta del Sindaco/Amministratore del demanio civico, la Giunta Comunale approva l'elenco delle porzioni, i requisiti richiesti, le condizioni della concessione, l'ammontare del canone annuo di concessione, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il giorno e l'ora delle operazioni del sorteggio.

Gli assegnatari delle "part" ad uso biologico si impegnano a presentare prima della stipula del contratto, l'attestato di conformità aziendale (Regolamento CEE 2092/91) rilasciato dell'Organismo di controllo attestante l'iscrizione all'albo delle aziende biologiche. La mancanza di tale documento è altresì motivo di cessazione della concessione.

L'assegnazione della "part" sarà effettuata mediante sorteggio in seduta pubblica. [duplice sorteggio: il primo per stabilire l'ordine prioritario dei nominativi; il secondo per la scelta della "part".]

Nel caso in cui il numero delle "part" superi il numero dei richiedenti si procederà a successivi sorteggi fino ad esaurimento delle disponibilità.

B4 Canone di concessione

A fronte della concessione della "part" è prevista la corresponsione di un canone annuo, destinato alla conservazione, miglioramento ed estensione del patrimonio civico.

La determinazione del canone annuo di concessione è fissato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del sindaco/Amministratore del demanio civico, tenuto conto del tipo del terreno, della sua ubicazione e morfologia, alle colture in atto, alla dotazione di acqua, alla situazione della viabilità.

In caso di bonifiche, migliorie fondiari, manutenzioni straordinarie apportate al fondo da parte del concessionario e previa autorizzazione del Comune, il canone di concessione potrà essere abbattuto tutto o in parte, sulla base di una richiesta, corredata da una relazione descrittiva delle opere.

B5 Penali

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalle lettere B1-4 dell'art. 7, verrà applicata una penalità pari a 10 annualità del canone e la porzione verrà revocata e concessa ad altri aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta. La decadenza dalla concessione seguirà senza alcun preavviso, quando il concessionario risulterà in arretrato di una annualità del canone o non avrà presentato le dichiarazioni dovute.

ART. 11

Utilità da terreni forestali

A. Legname da opera

A1. Descrizione del diritto

Ogni nucleo familiare ha diritto di ottenere un determinato quantitativo di legname da opera consistente in piante in piedi o abbattute per: nuove costruzioni e ristrutturazioni, porte e finestre, stalle e fienili, scale esterne e poggiali, recinzioni, pali per il sostegno delle viti, sostituzione di elementi degradati, recinzioni.

Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni, il diritto può esercitarsi per una sola volta per "prima casa" dell'avente diritto.

A2. Misura del diritto

Il quantitativo di legname è concesso a tondo sulla base di un progetto assentito, nella misura massima di 10,00 MC/anno.

A3. Procedura

Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni, il diritto può esercitarsi previa richiesta indirizzata al Sindaco /Amministratore del demanio civico, sulla base di un progetto assentito, per una sola volta per "prima casa" dell'avente diritto.

B. Legna da ardere

B1. Descrizione del diritto

Ogni nucleo familiare ha diritto di ottenere un determinato quantitativo di legna da ardere. Soddisfatte tali esigenze per conto dei residenti e sentito il custode forestale, qualora vi sia un surplus di legna da ardere al fine di non determinarne un deterioramento che possa precluderne un suo utilizzo, di tale beneficio ne possono fruire anche i proprietari di immobili residenziali non anagraficamente residenti nelle Frazioni. L'utilizzo è obbligatorio presso l'immobile ubicato nella frazione.

B2. Misura del diritto

Il quantitativo di legna è concesso a tondo, sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare di 4,0 ton.

B.3 Procedura

La legna da ardere, viene assegnata in piedi o sul letto di caduta, mediante sorteggio, in seduta pubblica, nella sede, nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dal Sindaco /Amministratore del demanio civico.

Al fine di garantire la protezione dell'ambiente per assicurare nel tempo un habitat preservato e valorizzato, sentito il custode forestale e sotto le direttive dello stesso, possono essere introdotte soluzioni tecniche/operative di coltivazione boschiva che - con l'intervento di ogni singolo utente frazionale o in concorso tra loro - garantiscano l'ottenimento di un quantitativo di legna da ardere agli aventi diritto a fronte dell'intervento eseguito.

Per garantire il diritto di legnatico da ardere ai censiti ultrasettantenni, portatori di handicap, o comunque impossibilitati al loro materiale esercizio da altri comprovati motivi, l'amministrazione competente, direttamente o mediante accordo con soggetti terzi o in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a) del presente regolamento, mette a disposizione la legna da ardere nei luoghi e secondo le modalità previsti nell'avviso e con una maggiorazione del contributo, nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

ART. 12

Utilità da terreni pascolivi

Utilità da terreni pascolivi

A1. Descrizione del diritto

Ogni nucleo familiare ha diritto di pascolo con bestiame proprio (bovini, caprini, ovini), anche se non svernato sui terreni di uso civico, nonché di ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenze.

Le aree a pascolo sono costituite da terreni ricadenti nei comuni catastali di Ronzo e di Chienis avendone tali

vocazioni o comunque risultanti dal piano di gestione forestale aziendale delle due frazioni.

La superficie e la delimitazione è quella risultante dalle planimetrie del piano economico forestale vigente nel Comune.

A2. Misura del diritto

L'ampiezza del diritto è determinata dal fabbisogno familiare e dal potenziale di produzione, nonché dalla capacità di ricovero dei fabbricati stabiliti dai regolamenti per il godimento dei pascoli.

Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

A3. Procedura

In sede di sessione forestale l'Autorità forestale, stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.

Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali sono stati richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 7.

A4. Canone di concessione.

L'esercizio del diritto di uso civico di pascolo è gratuito.

E' fatto obbligo ai concessionari osservare le seguenti prescrizioni:

- sistemazione annuale di tutta la recinzione;
- manutenzione delle aree consistenti nella ripulitura di sassi, cespugli infestanti ecc.;
- miglioramento di una superficie annuale da stabilirsi in sede contrattuale;
- manutenzione della viabilità di accesso al pascolo consistente nella pulizia canalette di scolo, taglio di arbusti invadenti, piccoli lavori di sistemazione della carreggiata stradale.

ART. 13

Utilità da strumatico

A1. Descrizione del diritto

Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di stame nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente o previ accordi diretti con il custode forestale che ne curerà direttamente l'assegnazione con successiva comunicazione scritta alla suddetta amministrazione

A2. Misura del diritto e Procedura

In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo stame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

ART. 14

Utilità da cave a cielo aperto

A1. Descrizione del diritto

L'esercizio del diritto di cavar sassi o sabbia è subordinato all'individuazione da parte di un tecnico specializzato dell'area idonea allo scopo ed al rilascio di specifica autorizzazione, sentita l'autorità forestale.

A2. Misura del diritto e Procedura

I censiti che intendono provvedere al prelievo di sassi e/o sabbia per uso proprio, devono presentare apposita domanda all'amministrazione.

ART. 15

Utilità da aree specialistiche per attività sportive

A1. Descrizione del diritto

1. Sono aree specialistiche per attività sportive i luoghi in cui il demanio civico è caratterizzato per la presenza di supporti per attività sportive.

A2. Misura del diritto e Procedura

Fermo restando l'uso libero e gratuito per i componenti dei nuclei familiari titolari del diritto di uso, le aree specialistiche vengono date in gestione su proposta del Sindaco/Amministratore del demanio civico con deliberazione della Giunta comunale con contratto di concessione nel quale sono definiti nel dettaglio:

- a) modalità e tempo dell'uso;
- b) entità e modalità di pagamento del canone di concessione, definito anche in relazione all'eventuale minor produzione e maggiori oneri di mantenimento;
- c) modalità di consegna e riconsegna dei terreni;
- d) vincoli, tra cui il principio che i terreni gravati da uso civico vanno riconsegnati al proprietario, al momento dell'estinzione del contratto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, e liberi da costruzioni.

ART. 16

Utilità da aree specialistiche: gli spazi identitari

A1. Descrizione del diritto

Sono spazi identitari e storici i luoghi in cui i soggetti si riconoscono al loro interno, hanno una storia comune o si richiamano ad essa per interazione strumentale e/o contrattuale., ed hanno una vocazione di attrazione per un arricchimento spirituale, sviluppo culturale, benessere fisico, attività di tempo libero.

A2. Misura del diritto

Fermo restando l'uso libero e gratuito per i componenti dei nuclei familiari titolari del diritto di uso, per i non consociati nell'ente collettivo, su proposta del Sindaco/Amministratore la Giunta comunale può stabilire :

- Vincoli, quali l'obbligo di seguire percorsi prefissati, la possibilità o il divieto di usare specifici mezzi di trasporto, segnaletica, ecc.;
- Ingresso libero o contingentato, gratuito a pagamento, permessi di ingresso;
- Servizio di sorveglianza ed eventuali modalità di controllo;
- Sanzioni.

A3. Procedura

In situazioni specifiche, oltre il contratto di concessione, può essere previsto l'accordo di produzione, con mandato vincolante per gli utilizzatori dell'area.

ART.17 - Protezione della fauna e flora inferiore

Al fine della protezione della fauna e della flora inferiore si applicano le direttive europee e le norme di tutela provinciale.

Fatto salvo il diritto degli utenti dell'uso civico a disporre di queste risorse come antiche consuetudini locali, le raccolte in deroga previste dalle norme di legge, sono rilasciate e valutate dal Sindaco, sentito il custode forestale, previo pagamento di una "tariffa" determinata dalla giunta comunale. La raccolta non deve comunque pregiudicare il patrimonio naturale frazionale.